



All'attenzione del
Personale Docente
Al DSGA-
Agli Atti

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "EUGANEO"-ESTE
Prot. 0007233 del 22/09/2025
I-1 (Uscita)

Este, li 22 SETTEMBRE 2025

Comunicazione del Dirigente - A.S. 2025-2026

CD n. 043

Protocollo di Riferimento: vedi Timbratura

- PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO ELETTRONICO
 CONDIVISIONE A MEZZO MAIL ISTITUZIONALE

OGGETTO: Registro elettronico – Corretta e puntuale compilazione – Informazioni e disposizioni

Si pensa di fare cosa gradita ricordare l'importanza della **funzione del docente** nella **fase di firma e compilazione del Registro elettronico**. La giurisprudenza in merito è copiosa ed esiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Si riportano di seguito alcune delle principali evidenze.

1. I docenti di ogni ordine e grado sono a tutti gli effetti di legge **pubblici ufficiali** e/o **incaricati di pubblico servizio**, secondo quanto stabilito dalla suprema Corte di Cassazione, sezione penale V, con le sentenze n. 12726 del 6 dicembre 2000:
«Il registro sul quale devono essere annotati la materia spiegata, gli esercizi assegnati o corretti, le assenze e le mancanze degli alunni, i voti dagli stessi riportati, è atto pubblico, in quanto attesta attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti.»
2. Il docente riveste la **qualifica di pubblico ufficiale** secondo il nostro ordinamento nel momento in cui svolge **attività certificativa con valore probatorio**, con la redazione di registri.
3. La suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il docente – una volta che si è “*loggato*” ovvero si è autenticato inserendo le proprie credenziali di accesso fornite dall'Istituzione scolastica – **vidima di fatto la sua presenza apponendo la firma**, la quale garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento.
4. **È indiscutibile la natura di atto pubblico di tutte le attestazioni di cui sopra riguardanti** “attività compiute dal **pubblico ufficiale che redige l'atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti**”; natura che si ricava anche sotto il profilo di attestazioni rilevanti ed anzi essenziali nel **procedimento amministrativo diretto al risultato dello scrutinio finale** e della produzione di effetti rispetto a **situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica**, quali il conseguimento del titolo di studio riconosciuto valido nell'ordinamento giuridico statale. **Risponde pertanto di falso in atto pubblico il professore che attesti falsamente fatti riportati nel registro** (cfr. Cass., Sez. 5, n. 12862 del



21/09/1999, Rv. 214890).

Alla luce delle sentenze della suprema Corte di Cassazione, le **attestazioni certificate dal docente sul registro**, elettronico o meno, **nel corso dell'attività didattica da lui svolta**, rappresentano espressione della **pubblica funzione dell'insegnamento**. Tali attestazioni producono conseguenziali **effetti giuridici rispetto a situazioni soggettive di rilievo pubblicistico**, come ad esempio il conseguimento del titolo di studio (diploma di maturità) da parte delle studentesse e degli studenti, come stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza n. 790/96 e sezione V penale, sentenza n. 34333 del 26 settembre 2005. Il registro: *«ha natura di **atto pubblico** in quanto costituisce dotazione obbligatoria in ciascuna classe ed è destinato a fornire la **prova di fatti giuridicamente rilevanti** ed a documentare avvenimenti relativi all'amministrazione scolastica e in particolare a **far fede "erga omnes"**, quale **attestazione di verità**, dell'attività svolta in classe dall'insegnante nell'esercizio della sua pubblica funzione, **documentando oltre alla presenza degli allievi e dell'insegnante**, che lo deve tenere firmando in corrispondenza delle ore di lezione, anche l'attività didattica svolta»*.

In sintesi. Ogni docente è tenuto a compilare il registro elettronico in ogni sua parte **in tempi coerenti con la natura dei dati da registrare**. I voti relativi alle valutazioni orali vanno inseriti nel Registro elettronico **tempestivamente al termine della verifica**, tenendo conto delle **griglie di valutazione deliberate**.

Per fare un esempio, la **modifica del voto assegnato si configurerebbe come reato**. Si configura il reato di "falsità materiale commessa da un pubblico ufficiale", ai sensi dell'art.476 del codice penale.

Alcuni suggerimenti in sintesi per evitare, anche se animati da buone intenzioni, gravi responsabilità disciplinari e penali:

- firmare sempre il registro elettronico all'inizio della propria attività didattica;
- fare sempre l'appello degli studenti;
- aggiornare sempre i registri in oggetto al termine dell'ora di lezione di riferimento;
- se la registrazione avviene successivamente, specificare che la registrazione avviene ora per allora;
- se sussistono errori, non cancellare l'errore, ma specificare che quanto in precedenza trascritto è errato, con le relative **motivazioni**;
- se il voto non è ritenuto definitivo, non inserirlo nel registro; **una volta inserito è imm modificabile**;
- tutto ciò che è trascritto nel registro, oltre che vero deve essere esposto in modo chiaro e preciso.

Confidando di essere stato utile ed esaustivo e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore necessità, porgo distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof. Roberto Zanrè